

Provincia di Biella

Variante non sostanziale a Concessione di derivazione d'acqua, ad uso Energetico, dai torrenti Strona e Beran, in Comune di CAMANDONA, assentita alla Soc. "Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l" con D.D. n° 1.266 del 24.11.2017. PRATICA PROVINCIALE n° 550VC.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.266 del 24.11.2017

IL DIRIGENTE DI AREA

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 08.11. 2017 dal Dr. Ing. Origlio CARRERA, Amministratore Delegato della Società Acquedotto Industriale Vallestrona S.c.a.r.l, relativo alla Grande Derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Soc. Acquedotto Industriale Vallestrona Scarl (codice fiscale 00204600027) con sede in Valle Mosso, piazza Dante Alighieri 7, la variante alla concessione assentita con DPR 4 dicembre 1954 n° 4.844, per utilizzare la portata massima istantanea di litri al secondo 50, coincidente con il rilascio sul torrente Strona del minimo costante deflusso vitale imposto a valle della Diga di Ponte Vittorio, in Comune di Camandona, ad uso energetico, ovvero per produrre sul salto utile di metri 29,65 la potenza nominale media di Kw. 14,53 da trasformarsi in energia elettrica, (omissis). Di accordare la variante alla concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso e fino al 15 novembre 2023, giorno di scadenza della concessione oggetto del DPR 4 dicembre 1954 n° 4.844, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare aggiuntivo (omissis). Di ritenere formalmente valido ed operante il disciplinare sottoscritto in data 16.11.1953 n° 1464 di rep. contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione oggetto del DPR 4 dicembre 1954 n° 4.844 (omissis), con l'avvertenza che qualora i vincoli, le condizioni e le prescrizioni contenute negli stessi siano in contrasto con il presente provvedimento deve ritenersi prevalente quest'ultimo (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale

Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.750 di Rep. del 08.11.2017

ART. – 13 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Strona e del Rio Beran in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o

limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa e alle opere di regolazione della portata.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata (omissis).

Il Responsabile del Servizio

Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

Dr. Graziano STEVANIN